

ORDINANZA NR. 38 DEL 25-05-2023

OGGETTO: prevenzione incendi e pulizia dei fondi.

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.12 della legge n. 1 del 02/01/2018

- Ritenuta la necessità di porre in essere interventi di prevenzione per evitare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;
- Visto il D.P. n. 297 del 04/06/2008;
- Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 16/04/2006;
- Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- Visto il T.U delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931;
- Visti gli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 435, 449, 451 e 650 del codice penale;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- Visto il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 (combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole);
- Vista la O.C.P.M. n. 3606 del 28/08/2007;
- Vista la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008;
- Visto il D.Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno ed il 15 Ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanarsi con apposita Ordinanza Sindacale:

- 1. E' fatto divieto in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti nel territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori o fornelli inceneritori che producono faville o braci, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di innesco di incendio.
- 2. Tutti i proprietari delle aree poste all'interno del centro abitato, dovranno provvedere entro il termine perentorio del <u>15 Giugno 2023</u> al diserbo di tutta l'area di rispettiva competenza/proprietà.
- 3. I proprietari di terreni confinanti con tutte le strade ricadenti all'interno del territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del <u>15 Giugno 2023</u> e mantenuto sino al <u>15 Ottobre 2023</u>, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati all'interno delle rispettive proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 100 dai cigli o dalle scarpate delle strade. La distruzione dei residui dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e l'inosservanza di tali disposizioni

- comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge senza preclusione dell'eventuale deferimento all'A.G.
- 4. E' fatto obbligo all'ANAS e alla Città Metropolitana di Catania di predisporre tutte quelle misure di prevenzione degli incendi ed in particolare di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro pertinenza presenti nel territorio comunale.
- 5. E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di falciatura delle messi, iniziare dalle aree confinanti, limitrofe e/o più vicine a strade pubbliche. Le messi, una volta falciate, dovranno essere prontamente trasportate nelle aie di pertinenza.
- 6. I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non, ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale Regionale, e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dall'esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.
- 7. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.
- 8. E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
- 9. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00.
- 10. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.
- 11. Tutti i residui vegetali derivanti dalle ordinarie operazioni di ripulitura e potatura degli impianti arborei da frutto, anche "specializzati" (oliveti, vigneti, agrumeti, noccioleti, etc.) e/o dalle colture agrarie in genere, anche erbacee, coltivate in pieno campo o in ambiente confinato, ai fini dell'art. 13 del D.L.gs n. 205 del 03/12/2010, sono considerati "rifiuti". Per i predetti rifiuti e per il periodo indicato nella presente ordinanza unica destinazione finale prevista dal legislatore è il conferimento in discarica autorizzata. La bruciatura in loco dei rifiuti vegetali di cui sopra costituisce reato di "illecito smaltimento dei rifiuti" e come tale sarà sanzionato.
- 12. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità di cui alla presente ordinanza, fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i proprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative etc, che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili.
- 13. Decorso il tempo di cui al punto 2, il semplice accertamento da parte degli organi di vigilanza della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti.
- 14. Chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515" o mediante il numero unico delle emergenze "112" e/o alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Polizia Municipale, Ufficio Comunale di protezione Civile, etc.).
- 15. Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innesco di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro di terreno o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40, comma 3, L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni)

- 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 24/11/1981, n. 689.
- 17. Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito ufficiale del Comune http://www.comune.randazzo.ct.it. E con ogni altro mezzo che ne possa consentire la più ampia divulgazione.

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Catania
- All'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste Palermo
- All'Assessorato Regionale di Protezione Civile Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo
- Al Dipartimento Regionale di protezione Civile Servizio Sicilia Orientale
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adrano e di Maletto
- Alla Città Metropolitana di Catania Assessorato Agricoltura e Assessorato Protezione Civile
- Alla Città Metropolitana di Catania Assessorato Politiche dell'Ambiente e del Territorio, Politiche Energetiche e Polizia Provinciale.
- Al Compartimento ANAS di Catania
- Al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo
- Al Corpo Forestale Distaccamento di Randazzo
- Al Comando Polizia Municipale di Randazzo

Il Comando di Polizia Municipale, il Corpo Forestale Regionale, gli Agenti della Forza Pubblica e quanti altri spetta per legge, sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

IL SHNDACO Francesco Sgroi